

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1286 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Scotch Whisky] ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1287 della Commissione, del 9 settembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di bevanda spiritosa registrata [Hierbas de Mallorca] ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2079 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Münchener Kümmel] ⁽¹¹⁾.
- (12) Il regolamento (UE) 2019/787 abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.
- (13) I regolamenti (UE) No 164/2012 ⁽¹³⁾, (UE) n. 1065/2013 ⁽¹⁴⁾, (UE) n. 97/2014 ⁽¹⁵⁾, (UE) n. 98/2014 ⁽¹⁶⁾, (UE) n. 426/2014 ⁽¹⁷⁾, (UE) 2015/210 ⁽¹⁸⁾, (UE) 2016/235 ⁽¹⁹⁾, (UE) 2016/1067 ⁽²⁰⁾, (UE) 2018/175 ⁽²¹⁾, (UE) 2018/1098 ⁽²²⁾, (UE) 2018/1850 ⁽²³⁾, (UE) 2018/1871 ⁽²⁴⁾, (UE) 2019/335 ⁽²⁵⁾ e (UE) 2019/674 ⁽²⁶⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE, sono diventati obsoleti e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.
- (14) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 9 (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32019 R 0787: Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1), modificato da GU L 3161 del 6.12.2019, pag. 3, e GU L 178 del 20.5.2021, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU L 302 del 16.9.2020, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU L 302 del 16.9.2020, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 423 del 15.12.2020, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU L 53 del 25.2.2012, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 289 del 31.10.2013, pag. 48.

⁽¹⁵⁾ GU L 33 del 4.2.2014, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU L 33 del 4.2.2014, pag. 3.

⁽¹⁷⁾ GU L 125 del 26.4.2014, pag. 55.

⁽¹⁸⁾ GU L 35 dell'11.2.2015, pag. 16.

⁽¹⁹⁾ GU L 44 del 19.2.2016, pag. 7.

⁽²⁰⁾ GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1.

⁽²¹⁾ GU L 32 del 6.2.2018, pag. 48.

⁽²²⁾ GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7.

⁽²³⁾ GU L 302 del 28.11.2018, pag. 1.

⁽²⁴⁾ GU L 306 del 30.11.2018, pag. 7.

⁽²⁵⁾ GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3.

⁽²⁶⁾ GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.

